

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione del Presidente della Banca popolare di Milano, Mario Anolli (*Svolgimento e conclusione*) 70

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 71

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 75

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 72

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 76

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. COM (2016) 461 final (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 72

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione del Presidente della Banca popolare di Milano, Mario Anolli.

(*Svolgimento e conclusione*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mario ANOLLI, *Presidente della Banca popolare di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele PESCO (M5S), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Giovanni PAGLIA (SI-SEL), ai quali risponde Mario ANOLLI, *Presidente della Banca popolare di Milano*.

Svolgono ulteriori considerazioni e quesiti i deputati Gregorio GITTI (PD), Marco CAUSI (PD) e Domenico MENO-RELLO (SCpI), ai quali risponde Mario ANOLLI, *Presidente della Banca popolare di Milano*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Fragomeli, nella precedente seduta di esame ha già illustrato il contenuto del provvedimento, ed

ha formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, diversamente da quanto inizialmente indicato, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Bilancio, nella riunione odierna ha deciso di rinviare la conclusione dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, inizialmente prevista per domani, a martedì 11 ottobre prossimo.

Federico GINATO (PD), *relatore*, alla luce dell'andamento del dibattito in corso presso la Commissione Bilancio sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, che sarà trasmessa a tutti i componenti della Commissione nella giornata di lunedì 10 ottobre prossimo, salve eventuali integrazioni che potranno essere apportate nella seduta di martedì.

Ferdinando ALBERTI (M5S) ritiene che, prima di concludere l'esame della Nota, sia necessario attendere le correzioni rese evidentemente necessarie dai rilievi espressi su di essa dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per martedì 11 ottobre.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Atto n. 325.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, a seguito di quanto emerso in occasione della precedente seduta di esame, ha chiesto alla Banca d'Italia di esprimere le sue considerazioni sullo schema di decreto, attraverso un'apposita audizione ovvero in forma scritta. A seguito di tale richiesta la Banca d'Italia ha trasmesso alla Commissione un documento scritto contenente le sue valutazioni sullo schema di decreto, documento che è stato già inviato via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella giornata di martedì.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice*, ricorda di aver già formulato, nel corso della precedente seduta di esame, una proposta di parere favorevole con un'os-

servazione (*vedi allegato 2*), che ritiene di ribadire.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 15.35.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. COM (2016) 461 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n.345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016) 461 final), la quale è diretta a promuovere i Fondi europei per i *venture capital* (EUVECA) ed i fondi europei per l'imprenditoria sociale (EU-SEF).

Ricorda in primo luogo come la proposta si inserisca nel più ampio contesto del piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali, mirante a ridurre la frammentazione dei mercati e a incrementare l'offerta di capitali alle imprese attraverso alla creazione di un autentico mercato unico.

In particolare, vengono prospettate alcune modifiche alla disciplina vigente (rispettivamente, il regolamento (UE) n. 345/2013 per i fondi EUVECA, e il regolamento 346/2013 per i fondi EUSEF) dirette a offrire agli operatori del settore nuove occasioni di investimento e alle imprese, specie se innovative o a carattere sociale, più ampie opportunità di avvalersi del supporto che può essere offerto dal *venture capital*.

Al riguardo rammenta come il *venture capital* abbia costituito uno dei fattori decisivi per sostenere lo sviluppo del sistema produttivo statunitense e per promuovere iniziative contraddistinte da un forte carattere innovativo (in particolare, le *start up*) ovvero che si collocavano alla frontiera tecnologica.

Attraverso l'investimento nella forma del *venture capital* viene realizzata una partecipazione azionaria, generalmente temporanea, minoritaria e finalizzata, attraverso il contributo di *know how* non solo finanziario, allo sviluppo dell'impresa, all'aumento del suo valore ed alla possibilità di realizzazione di un elevato *capital gain*.

Ricorda che la denominazione « EUSEF » si riferisce, invece, ai fondi per l'imprenditoria sociale.

A tale proposito segnala come, in base alla vigente normativa europea, l'imprenditoria sociale persegue obiettivi sociali quale scopo societario piuttosto che mirare al massimo profitto. Si tratta di un settore in crescita, che incide già per il 10 per cento di tutte le imprese europee e offre 11 milioni di posti di lavoro retribuiti. Nonostante i frequenti contributi pubblici, gli investimenti privati provenienti dai fondi che investono in imprese sociali sono essenziali per il loro successo. Tali fondi, secondo la normativa attuale, devono destinare almeno il 70 per cento dei propri investimenti all'imprenditoria sociale.

Il settore del *venture capital* in Europa appare significativamente sottodimensionato: i fondi di *venture capital* europei rappresentano, infatti, soltanto lo 0,03 per cento del PIL dell'UE, mentre gli omologhi

statunitensi rappresentano lo 0,14 per cento del PIL USA. Anche sul piano della consistenza si registra uno scarto rilevante: la dimensione media dei fondi di *venture capital* europei è nel 2014 ammontava a 70 milioni di euro, inferiore del 30 per cento rispetto alla dimensione media di un fondo americano.

Tra i Paesi dell'UE, l'Italia, è al quarto ultimo posto (0,002 per cento del PIL) seguita da Bulgaria, Romania e Grecia.

Rinviando per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera, segnala inoltre che, nonostante i progressi maturati negli ultimi anni, la distanza del mercato del *venture capital* italiano rispetto alla media europea rimane significativa: il mercato italiano è il più piccolo (sia in termini di ammontare investito sia in termini di imprese finanziate) tra i principali mercati europei: tra il 2012 e il 2014, mentre la Francia ha riservato alle imprese innovative 1,7 miliardi di euro, il Regno Unito 1,8 miliardi, la Germania quasi 2 miliardi, l'Italia si è fermata a 259 milioni.

Proprio allo scopo di rimediare a tale grave ritardo, il Governo ha preannunciato l'inserimento nella prossima legge di stabilità di alcune misure riconducibili a un Piano nazionale « Industria 4.0 », dirette a sviluppare il settore del *venture capital*, tra le quali la detassazione dei *capital gain* su investimenti a medio/lungo termine e la nascita di fondi di *venture capital* dedicati a *start-up* 4.0 in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti ed Invitalia.

Venendo più in dettaglio ai contenuti della proposta di regolamento, osserva come essi sembrano corrispondere agli obiettivi dichiarati dalla Commissione europea.

In primo luogo infatti, si interviene ampliando l'ambito dei soggetti che possono svolgere le attività di *venture capital* a livello europeo. In base ai due regolamenti vigenti, solo i gestori al di sotto di una certa soglia (500 milioni di euro) possono fruire, a seguito di apposita registrazione presso lo Stato membro « home », del passaporto comunitario e della denominazione EUVECA ed EUSEF.

Per usufruire della denominazione EUVECA o EUSEF per la commercializzazione dei fondi gestiti, il gestore deve registrarsi presso l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine (in Italia, la Banca d'Italia, sentita la CONSOB), ai fini del rilascio del relativo « passaporto ».

In secondo luogo, la proposta intende allargare il novero dei potenziali beneficiari delle attività di *venture capital*, attualmente limitate alle imprese che possiedono contemporaneamente i seguenti tre requisiti: non essere negoziate in un mercato regolamentato; impiegare meno di 250 dipendenti; avere un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di euro.

La proposta di regolamento in esame modifica il quadro normativo vigente mediante una legislazione armonizzata, per rimuovere, con riferimento ai profili che ne costituiscono l'oggetto, le difformità di regolazione tuttora esistenti tra i diversi Stati, difformità che ostacolano le potenzialità di un effettivo mercato interno, limitano la circolazione transfrontaliera dei prodotti, rendono disomogeneo il livello di protezione degli investitori nell'UE e comportano costi e adempimenti disomogenei a carico dei soggetti gestori dei fondi.

Tra le modifiche più significative recate dalla proposta di regolamento, segnala pertanto quanto segue:

la disposizione che consente anche ai grandi organismi di investimento collettivo (che la disciplina vigente esclude), il cui portafoglio supera i 500 milioni di euro, di utilizzare le denominazioni « EUVECA » e « EUSEF »;

vengono parzialmente semplificati le procedure e i requisiti per richiedere la registrazione dei fondi EUVECA ed EUSEF da parte dei suddetti gestori di organismi di investimento collettivo: la registrazione dei fondi per il *venture capital* qualificati sarà valida nell'intero territorio dell'Unione e consentirà di commercializzare tali fondi con le denominazioni « EUVECA » ed EUSEF » in tutta l'Unione; al riguardo segnala come la riduzione degli

oneri amministrativi possa costituire un elemento decisivo per promuovere lo sviluppo del settore, stante il fatto che le norme nazionali con le quali è stata data attuazione alla vigente disciplina europea prevedono una procedura piuttosto articolata, che chiama in causa le competenze di due autorità di controllo (Banca d'Italia e CONSOB) con conseguente moltiplicazione degli adempimenti e dei costi;

viene ampliato lo spettro delle attività ammissibili per gli EUVECA, includendovi anche le imprese non quotate in mercati regolamentati che impiegano fino a 499 addetti o le piccole e medie imprese quotate su un mercato di crescita (in Italia, l'apposito mercato AIM della Borsa italiana);

viene affidato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il compito di predisporre i progetti norme tecniche di regolamentazione per la determinazione dei fondi propri sufficienti (che attualmente, per fondi delle stesse dimensioni, possono oscillare, da uno Stato membro all'altro da 6.500 a 125.000 euro): i progetti di norme tecniche sarebbero poi adottati dalla Commissione tramite atti delegati;

le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non potranno imporre commissioni né altri oneri per la commercializzazione transfrontaliera dei fondi EUVECA ed EUSEF, che attualmente, oscillano tra i 300 e i 3 mila euro, a seconda dei Paesi membri;

verrebbe costituita una banca dati, gestita dall'ESMA, che dovrebbe includere informazioni, accessibili a tutti, riguardanti tutti i gestori dei fondi EUVECA ed EUSEF, nonché i fondi che essi commercializzano: tale disposizione appare presumibilmente diretta a favorire la più ampia informazione agli operatori e ai soggetti potenzialmente interessati ad avvalersi di EUVECA o di EUSEF.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati. C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3945, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 »;

considerata la rilevanza strategica dell'Accordo, il quale consentirà di raffor-

zare i rapporti economici tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi dell'Africa centrale, favorendo la crescita economica e sociale di questi ultimi;

sottolineato come lo sviluppo dei Paesi africani costituisca un elemento fondamentale per rispondere alle problematiche poste dai flussi migratori provenienti da tale area,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (Atto n. 325);

segnalata la grande rilevanza del predetto regolamento (UE) n. 1024/2013 (cosiddetto regolamento SSM), il quale innova in modo molto significativo il riparto di competenze tra la Banca centrale europea e le autorità di vigilanza nazionali sul settore bancario, attribuendo alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo di vigilanza unico, inclusi i poteri in materia di: rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; autorizzazione all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche; vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali; vigilanza sul rispetto delle regole sul governo societario; vigilanza su base consolidata o supplementare; risanamento e intervento precoce;

rilevato come, in linea generale, i poteri sono esercitati direttamente dalla BCE nei confronti degli intermediari più rilevanti (circa 130 su oltre 6.000 banche presenti nell'eurozona) in termini di dimensioni, importanza per l'economia dell'UE o dello Stato aderente o significatività

delle attività transfrontaliere, per i quali la vigilanza ordinaria è affidata a Gruppi di vigilanza congiunti (GVC), mentre nei confronti degli altri intermediari i poteri sono invece esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza, nel rispetto dei regolamenti, delle istruzioni e degli orientamenti forniti dalla BCE, che può, comunque, avocare a sé la vigilanza diretta su questi soggetti, fermo restando inoltre che sono comunque sempre esercitati direttamente dalla BCE, anche nei confronti dei soggetti meno significativi, i poteri in materia di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni qualificate;

evidenziato come il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) costituisca il primo pilastro della cosiddetta Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie e un sistema comune di garanzia dei depositanti;

sottolineata, in tale contesto, la necessità di procedere in tempi rapidi anche all'istituzione e alla completa implementazione del sistema europeo di assicurazione dei depositi, oggetto della proposta di regolamento COM(2015)586 e della Comunicazione « Verso il completamento dell'Unione bancaria » COM(2015)587, in quanto tale passaggio costituisce un elemento fondamentale per la stabilità dell'area euro, senza subordinare l'attivazione del predetto sistema all'introduzione di ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi;

condivisa la scelta del Governo, motivata da esigenze di chiarezza e di organicità, di adeguare alle previsioni del predetto regolamento SSM la disciplina nazionale relativa alle competenze della Banca d'Italia e alla ripartizione di poteri tra la Banca centrale europea e la stessa Banca d'Italia, nonché di eliminare le norme interne non più compatibili con la nuove disposizioni europee, sebbene il citato regolamento SSM risulterebbe direttamente applicabile e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri anche in assenza di un atto di recepimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla lettera g) del comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, la quale sostituisce il comma 8 dell'articolo 19 del Testo unico bancario (TUB), prevedendo che la Banca d'Italia debba dare notizia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, in quanto Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), delle domande di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche, valuti il Governo se tale previsione risulti compatibile con la normativa comunitaria in

materia, atteso che il nuovo assetto dei poteri di vigilanza introdotto dal regolamento SSM ha attribuito alla sola Banca centrale europea la competenza in via esclusiva per il rilascio delle autorizzazioni all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche europee (sia significative sia meno significative e indipendentemente dalla provenienza dei potenziali acquirenti) e impedisce agli Stati membri di attribuire competenze ad altre autorità nazionali (fermo restando che le autorità di vigilanza nazionali rimangono responsabili per la ricezione delle domande di autorizzazione, per la loro valutazione e per l'invio alla stessa BCE di una bozza di proposta di autorizzazione/diniego): pertanto la normativa europea non giustifica più la previsione di una comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze delle istanze ricevute dalla Banca d'Italia, non essendo più questa comunicazione funzionale all'esercizio di alcun potere, nonché in quanto la previsione di un obbligo di comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze così generalizzato travalicherebbe i compiti di supervisione del Ministro stesso (attraverso l'alta vigilanza del CICR) e non risulterebbe connesso a poteri regolamentari, apparendo quindi anche lesivo del segreto di ufficio come configurato dal diritto europeo.